

# Soluzioni operative: trasformazione di srl in società consortile

In ogni numero della rivista trattiamo una questione dibattuta a cui i nostri esperti forniscono una soluzione operativa. Una guida indispensabile per affrontare le problematiche applicative inerenti al diritto societario, con una finestra "aperta" sulle eventuali correlate implicazioni fiscali.

a cura della **Commissione di diritto societario**  
dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano

*coordinamento di* **Enrico Holzmler\***

## LA QUESTIONE



*Due imprenditori esercenti la medesima attività d'impresa detengono in parti uguali la totalità delle quote di una s.r.l. costituita allo scopo di gestire un business che va ad esaurirsi. Gli stessi soci imprenditori, in vista della partecipazione in comune ad un appalto di servizi bandito da un ente pubblico, sarebbero intenzionati ad utilizzare la medesima società di capitali quale veicolo per partecipare alla relativa gara, previa trasformazione della stessa in società consortile a responsabilità limitata. Esaminati gli aspetti civilistici dell'operazione, ci si chiede quali conseguenze in termini di responsabilità, obblighi e prerogative si prospettano per i soci imprenditori, una volta che la loro società viene a mutare il proprio scopo da lucrativo a mutualistico.*

## La trattazione

**A** prima vista, l'operazione che si prospetta nel quesito non pare riconducibile a una vera e propria trasformazione societaria: la s.r.l. di cui i soci imprenditori detengono le quote, è destinata formalmente a rimanere ancora una s.r.l. anche dopo essere stata trasformata in società consortile.

Eppure, il caso in esame rientra a pieno titolo nel novero delle trasformazioni eterogenee introdotte dalla riforma del diritto societario, di cui rappresentano uno degli aspetti senz'altro più innovativi.

L'ambito di applicabilità di tali nuove fattispecie di trasformazioni non si esaurisce evidentemente nei soli casi di mutamento della tipologia da societaria a non societaria (e viceversa) del soggetto coinvolto, ma attiene e si estende anche ad aspetti meno esteriori e più intimi di una

\* Presidente Commissione di diritto societario Odcec Milano.



## PRASSI

**Art. 2615-ter cod. civ. - Società consortili**

Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602<sup>(1)</sup>. In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

(1) Art. 2602 cod. civ. - *Dei Consorzi*: «Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina e per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese».

compagine sociale, come la modificazione della causa stessa del relativo contratto, vale a dire del fine che i soci si propongono di realizzare per mezzo di essa.

Così, la s.r.l. in commento, pur restando formalmente tale, subisce una profonda interna trasformazione che investe la sua precipua attività, ora strumentale agli interessi economici dei soci stessi, di cui si pone il fine di regolare e gestire determinate fasi delle relative imprese.

In realtà, come si avrà modo di vedere, il percorso che il quesito ci induce a compiere non è del tutto agevole, anche perché l'obiettivo da raggiungere con l'operazione di trasformazione che si vuole realizzare - la società consortile - rappresenta un'entità giuridicamente "ibrida", con un'anima consortile dentro un corpo di regole societarie, la cui indefinita disciplina ha determinato sia un variegato dibattito in dottrina sia soluzioni giurisprudenziali tra loro anche di segno diametralmente opposto (la cui puntuale riproposizione va ovviamente oltre gli scopi del presente lavoro).

Certo è che l'importanza e il peso economico delle società consortili sono in continua crescita, trattandosi di uno strumento funzionale, in un contesto caratterizzato da una ridotta dimensione delle imprese, alla risoluzione delle loro molteplici esigenze in uno scenario che si fa sempre più difficile e competitivo.

## La società consortile nel codice civile

Nell'ambito della disciplina dei consorzi, la possibilità di ricorrere all'utilizzazione di forme societarie ha trovato il pieno riconoscimento nell'ordinamento solo con la legge 10 maggio 1976, n. 377, che ha introdotto nel codice civile l'art. 2615-ter.

In precedenza, la possibilità di costituire dei consorzi in forma di società commerciali, seppur frequentemente utilizzata nella pratica e anche ipotizzata nell'art. 2620<sup>(1)</sup>, suscitava una serie di perplessità per l'accostamento in una stessa organizzazione di due scopi tra loro antitetici quali quello di lucro, proprio delle società commerciali, e quello mutualistico, tipico del contratto di consorzio.

In un'ottica più generale tesa all'ampliamento e alla diversificazione dell'attività dei consorzi, la riforma di questa disciplina attuata con la citata legge n. 377/1976 ha inteso promuovere l'utilizzo, in tale ambito, della forma societaria allo scopo di offrire agli operatori «strutture organizzative ormai collaudate» che, a seconda dei casi, avrebbero potuto, facendo ricorso a società personali, «attribuire credibilità al consorzio attraverso l'assunzione di una responsabilità solidale e illimitata da parte

*Le società consortili sono in continua crescita per importanza e peso economico trattandosi di un strumento funzionale alla risoluzione di molteplici esigenze in uno scenario sempre più difficile e competitivo*

(1) Art. 2620 cod. civ. - *Estensione delle norme di controllo alle società*: «Le disposizioni di questa sezione si applicano anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602».

di tutti o di taluni consorziati»<sup>[2]</sup>, ovvero avvalersi del regime proprio della responsabilità limitata.

In realtà, l'introduzione dell'art. 2615-ter non ha certo sopito tutti gli interrogativi circa la disciplina da applicare alla società consortile<sup>[3]</sup>: se quella delle società (con taluni adattamenti statutari per contemperare le finalità consortili, purché compatibili con il tipo delle società prescelte), ovvero una disciplina "mista", ricalcata per gli aspetti formali su quella societaria e per quelli sostanziali su quella dei consorzi (specie per quanto concerne il rapporto tra i soci e quello di questi con i terzi).

Privilegiare una soluzione rispetto a un'altra - come avremo modo di vedere - conduce nella pratica a effetti profondamente diversi in termini di responsabilità, prerogative e obblighi dei soci.

*L'introduzione dell'art. 2615-ter cod. civ. non ha risolto tutti gli interrogativi circa la disciplina da applicare alla società consortile: se quella delle società con taluni adattamenti statutari ovvero una disciplina "mista"*

In sostanza, non è ancora ben definito se le società consortili siano semplicemente dei consorzi che utilizzano la forma societaria, e quale sia il nesso tra la finalità di disciplinare o di svolgere determinate fasi delle rispettive imprese socie con l'organizzazione comune di un'attività imprenditoriale che abbia quale fine il raggiungimento, anche eventuale, di uno scopo lucrativo.

Al di là delle diverse possibili interpretazioni giuridiche, la realtà delle società consortili è quella di essere strumento per la soluzione comune di talune problematiche delle singole imprese consorziate, per migliorare, per esempio, la loro posizione sul mercato, o per raggiungere la dimensione richiesta per partecipare ad appalti, come magari avviene nel caso di specie.

Attraverso la società consortile, ciascuno dei singoli consorziati cerca di realizzare degli interessi propri ma comuni a tutti gli altri, che da soli non avrebbero la possibilità di realizzare, quantomeno a quelle condizioni economiche.

## La trasformazione eterogenea in società consortile

Anche antecedentemente alla riforma del diritto societario, la giurisprudenza si era espressa tendenzialmente in modo favorevole alla trasformazione di una società di capitali in società consortile.

Ad avviso del tribunale di Verona<sup>[4]</sup>, per esempio, tale trasformazione era da ritenersi legittima, «dovendosi valutare l'introduzione dello scopo consortile alla stregua di una mera modifica dell'oggetto sociale dell'ente».

Conforme, ma più articolata nei contenuti, la posizione espressa dalla Corte d'appello di Napoli<sup>[5]</sup> che, non condividendo il rigetto da parte del tribunale in sede di omologazione di una delibera assembleare di una s.p.a. che intendeva trasformarsi in società consortile per azioni, ammetteva l'operazione sulla base delle seguenti considerazioni:

- non è da condividersi la tesi sostenuta dal tribunale circa l'incompatibilità della causa lucrativa con quella consortile, in virtù del fatto che nei consorzi con attività esterna l'ente «diventa a sua volta imprenditore, poiché l'organizzazione comune è caratterizzata dalla dotazione di un'autonomia patrimoniale, sì da far assurgere il consorzio medesimo a centro di rapporti giuridici, onde vengano inevitabilmente a confluire, in maniera complementare, lo scopo consortile e quello di lucro, in relazione alla maggiore potenzialità di profitto che l'intero organismo persegue, e tale confluenza emerge ancor più allorché si voglia attribuire una struttura societaria all'organizzazione consortile»;

(2) G. Ferri, *Manuale di diritto commerciale*, 1988, Torino, pag. 234.

(3) Per una trattazione più completa e aggiornata circa le teorie sviluppate in dottrina, si può fare riferimento alla più recente edizione del volume di Adriano Propersi-Giovanna Rossi, *I Consorzi*, Il Sole 24 Ore, Milano, 2009, pag. 52 e segg.

(4) Trib. Verona 20 ottobre 1987 (decr.), Pres. De Biase, in *Le Società* n. 6/1988, pag. 632.

(5) App. Napoli 29 ottobre 1990 (decr.), Pres. Esposito, in *Le Società*, 1991, pag. 967.

- con l'introduzione dell'art. 2615-ter, ogni dubbio circa l'ammissibilità delle società consortili deve ritenersi superato, con conseguente coordinata applicazione delle disposizioni regolanti le società e quelle, speciali, disciplinanti i consorzi, di modo che «non può dirsi proprio per effetto dell'espressa previsione legislativa, confliggere lo scopo consortile (che rimane il motivo finalistico della costituzione dell'organismo) con quello di lucro, che concorre, in maniera strumentale, al raggiungimento di quello scopo e che è pur sempre, a sua volta, tipico delle società».

A fugare ogni dubbio circa la legittimità di tale operazione è intervenuta la riforma del diritto societario che con l'art. 2500-septies cod. civ. ha riconosciuto alle società di capitali di potersi trasformare in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

La stessa norma prevede che la relativa deliberazione debba essere assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e, comunque, con il consenso dei soci che a seguito dell'operazione assumono responsabilità illimitata.

In relazione al rimando all'art. 2500-sexies cod. civ. va ricordato che:

- gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione;
- ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni.

*Privilegiare  
una soluzione  
rispetto a un'altra  
conduce nella pratica  
ad effetti profondamente  
diversi in termini  
di responsabilità,  
prerogative  
e obblighi dei soci*

## La definizione dello statuto della società consortile

Al di là degli aspetti procedurali che qui sono stati solo riassunti<sup>6)</sup>, l'aspetto più interessante e delicato dell'operazione è la costruzione del nuovo statuto della società risultante dalla trasformazione.

*Attraverso la società  
consortile, ciascuno  
dei singoli consorziati  
cerca di realizzare  
degli interessi propri  
ma comuni a tutti  
gli altri, che da soli non  
avrebbero la possibilità  
di realizzare,  
quantomeno a quelle  
condizioni economiche*

A ben vedere, non si tratta solo di definire l'oggetto sociale in senso consortile, ma di definire con esso anche tutte quelle clausole che diano il segno della modificazione della causa del contratto sociale e definiscano il ruolo, le prerogative e gli obblighi delle imprese consorziate in modo funzionale all'obiettivo concreto di regolamentare la disciplina e lo svolgimento di determinate fasi delle loro imprese (tenuto anche conto delle prescrizioni contenute nell'art. 2603<sup>7)</sup> in materia di consorzi).

A questo proposito, non vanno sottovalutate le considerazioni già espresse circa la disciplina applicabile alla società consortile che, come si è visto, secondo certa dottrina, implica l'introduzione nell'atto costitutivo di specifiche pattuizioni aventi lo scopo di coordinare le esigenze di mutualità tipiche dello scopo consortile con i postulati inderogabili del tipo societario utilizzato.

(6) Una trattazione più completa degli aspetti giuridici e procedurali della "trasformazione eterogenea" è contenuta in un nostro precedente contributo, «Soluzioni operative: trasformazione eterogenea di s.r.l. in associazione», in *Diritto e Pratica delle Società* n. 23/2008, pag. 38. Inoltre, vale segnalare che l'ipotesi di trasformazione eterogenea di consorzio in s.r.l. è stata trattata nei casi pratici di questa rivista nel n. 13/2006 dal collega A. Interdonato.

(7) L'art. 2603 cod. civ. stabilisce la forma e il contenuto del contratto di consorzio. In particolare, prescrive che siano indicati: gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati; le attribuzioni e i poteri degli organi consortili; le condizioni di ammissione di nuovi consorziati; i casi di recesso e di esclusione; le sanzioni per inadempimento degli obblighi dei consorziati.

*La riforma del diritto societario con l'art. 2500-septies cod. civ. ha riconosciuto alle società di capitali di potersi trasformare in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni*

Il rispetto di tale ultima esigenza comporta anche un esame appropriato circa la legittimità in ambito societario di talune clausole tipicamente consortili, per esempio legate alle modalità di esercizio dei diritti di voto in ambito assembleare (calcolo maggioranze), alla ripartizione di eventuali ristorni o recanti l'istituzione di particolari organi amministrativi necessari per il miglior coordinamento delle imprese consorziate.

Inoltre, l'obiettivo di regolare soltanto "determinate fasi" del ciclo produttivo richiede che l'oggetto dell'attività della società consortile non possa risultare in alcun modo generico e onnicomprensivo e tale da rendere possibile all'ente risultante dalla trasformazione di fagocitare le imprese consociate, esautorandole della loro individualità economica.

In effetti, in considerazione di tale limite, si comprende come non sia «semplice strutturare un oggetto che rispetti la natura

consortile così come delineata dal codice civile»<sup>(8)</sup>; a tal fine, può rivelarsi utile, per meglio individuare le "determinate fasi" del ciclo produttivo delle imprese consorziate, prendere spunto dall'elencazione contenuta nell'art. 6 legge 21 maggio 1981, n. 240, riportata nella tabella a pag. 92.

Tra le clausole fondamentali atte al miglior funzionamento della società consortile a responsabilità limitata (per rimanere nell'ambito del quesito in commento) - a nostro avviso - occorre prestare attenzione a quelle relative:

- alla disciplina dei contributi in denaro così come prevista dal comma 2 dell'art. 2615-ter in considerazione dell'eventualità o necessità di dover richiedere ai soci ulteriori risorse finanziarie;
- alla disciplina delle eventuali prestazioni accessorie richieste ai soci in relazione alla natura e alle finalità dell'attività della società consortile (per esempio: obblighi di non concorrenza, rilascio di garanzie reali o personali a favore della società; messa a disposizione della società di personale dipendente o attrezzature ecc.);
- alla disciplina dei casi di recesso o di esclusione alla luce delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario nelle s.r.l. in modo che esse possano adattarsi alle necessità proprie delle società consortili in caso, per esempio, di perdita da parte del socio della qualifica di imprenditore, o qualora si trovi nell'impossibilità di ottemperare agli obblighi consortili;
- alla delicata disciplina del trasferimento delle partecipazioni delle quote societarie, avendo riferimento alla qualifica imprenditoriale richiesta in capo agli aventi causa, specie se in relazione a un trasferimento d'azienda, e al "gradimento" che eventualmente devono manifestare in proposito gli organi del consorzio.

*Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione; ciascun socio ha diritto all'assegnazione di una partecipazione proporzionale al valore della sua quota o delle sue azioni*

## La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

La trasformazione di una società di capitali in società di capitali consortile pone indubbiamente alcune problematiche in ordine alle possibili conseguenze che tale operazione comporta per i soci imprenditori sul piano delle responsabilità.

(8) G. Iaccarino, «Le società consortili dopo la riforma del diritto societario», in *Notariato n. 1/2006*, pag. 41.

**LE DETERMINE FASI DEL CICLO PRODUTTIVO DELLE IMPRESE CONSORZIATE  
(ART. 6 LEGGE 21 MAGGIO 1981, N. 240)**

- Acquisto in comune di materie prime e semilavorate;
- creazione di una rete o reti distributive comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;
- promozione dell'attività di vendita, attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi ecc.;
- partecipazioni a gare e ad appalti sui mercati nazionali e su quelli esteri;
- svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;
- prestazioni di assistenza e consulenza tecnica;
- costruzione ed esercizio di impianti di depurazione degli scarichi industriali delle imprese associate;
- controllo di qualità e prestazione delle relative garanzie per i prodotti delle imprese associate;
- creazione di marchi di qualità e coordinamento della produzione delle imprese associate;
- gestione di centri meccanografici e contabili o di altri servizi in comune;
- assistenza alle imprese partecipanti nella soluzione dei problemi del credito anche attraverso la prestazione di garanzie mutualistiche;
- acquisto di beni strumentali e costruzione e gestione di aree attrezzate.

In effetti, pur continuando ad avere lo schermo della personalità giuridica che normalmente comporta che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio (per le s.r.l. l'art. 2462 cod. civ.), nel caso della società di capitali consortili tale principio va interpretato e riletto alla luce dello scopo consortile che la società risultante dalla trasformazione è chiamata a perseguire. In effetti, la questione è se a prevalere, anche con riferimento a tale problematica, debba essere la disciplina societaria o quella del consorzio, di cui la società consortile è comunque un'espressione. A questo proposito, ci pare utile riassumere la relativa specifica disciplina che il legislatore ha previsto per il consorzio, contenuta nell'art. 2615 cod. civ.

Questo articolo stabilisce, quale regola generale, che per le obbligazioni assunte in nome del consorzio (con attività esterna) dalle persone che ne hanno la rappresentanza risponde unicamente il fondo consortile, salvo il caso in cui tali obbligazioni siano state assunte per conto dei singoli consorziati, i quali ne rispondono solidalmente col fondo consortile. Qualora il singolo consorziato verso cui i terzi hanno agito si dimostri insolvente, il suo debito verrà ripartito proporzionalmente tra tutti i consorziati.

Nei casi in cui si applichi il comma 2 dell'art. 2615 cod. civ. si viene quindi a configurare a carico dei soci una responsabilità patrimoniale verso i terzi, che può andare ben al di là della garanzia offerta dal fondo consortile e che trova la sua ragion d'essere nella funzione regolatrice propria del consorzio.

Sebbene questa disposizione appaia eccessiva, specie nell'ultima parte nella quale riversa il debito del socio insolvente sui restanti "incolpevoli" consorziati, essa non fa altro che offrire una tutela al terzo che al consorzio si era affidato e che, altrimenti, sarebbe rimasto danneggiato dall'inadempimento e dalla successiva insolvenza del singolo consorziato.

Essendo la funzione del consorzio con attività esterna quella di disciplinare e regolare le transazioni commerciali nell'interesse di ognuno o di tutti i consorziati, il terzo non può che affidarsi alle scelte, secondo criteri e regole del consorzio stesso, in ordine al singolo consorziato che effettuerà materialmente la prestazione convenuta.

Le considerazioni sinora espresse in tema di responsabilità nell'ambito del consorzio assumono una valenza particolare se riferite alla società consortile nel momento in cui essa assume la

forma di s.r.l., la quale garantisce i terzi per definizione unicamente con il proprio capitale, nulla disponendo al riguardo il già richiamato art. 2615-ter.

Da parte di un consolidato orientamento si nega in generale l'applicabilità dell'art. 2615 cod. civ. alle società consortili costituite in forma di società di capitali, sul presupposto che, se si ammettesse una responsabilità concorrente dei singoli consorziati verso i terzi (ex art. 2615, comma 2) oltre quella già assicurata dal capitale sociale, vorrebbe dire stravolgere uno dei principi fondamentali della disciplina delle società di capitali, al punto da renderla non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale<sup>[9]</sup>.

A questo proposito, è utile segnalare come, su questo tema estremamente delicato, le posizioni in sede giurisprudenziale negli ultimi anni non siano state del tutto conformi a tale indirizzo.

In particolare, il tribunale di Milano<sup>[10]</sup> «non ha ravvisato ostacoli alla applicabilità anche a una società consortile dell'art. 2615 cod. civ., dettato per i consorzi con attività esterna»<sup>[11]</sup>, di modo che, per le obbligazioni contratte dalla società consortile per suo conto, il socio non può invocare il beneficio della limitazione della responsabilità derivante dalla partecipazione alla società stessa, sebbene a responsabilità limitata, «così come non potrebbero invocarlo gli altri soci in caso di insolvenza di lui»<sup>[12]</sup>.

*Da parte di un consolidato orientamento si nega in generale l'applicabilità dell'art. 2615 cod. civ. alle società consortili costituite in forma di società di capitali*

## In conclusione

Nel sistema del vecchio codice una delle maggiori preoccupazioni del legislatore era stata quella di disciplinare il consorzio in modo da prevenire i suoi possibili effetti distorsivi sulla concorrenza.

Solo con la riforma del 1976 si è iniziato a concepire tale istituto in un modo assai diverso dalle tipiche intese tra imprenditori concorrenti e, quindi, come un fattore di crescita che si apre e dialoga con l'esterno, utilizzando ai suoi fini, come si è visto, anche la forma societaria: una modernizzazione a largo raggio che fa perno sulla sua missione "regolatrice" degli interessi dei singoli consorziati, attraverso un'organizzazione per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle loro imprese che può assumere la forma di una società di capitali.

*Nell'esaminare i vari elementi del quesito iniziale, il punto nevralgico che ritorna in ogni suo aspetto è come si possano combinare in uno stesso organismo due finalità, quella mutualistica e quella lucrativa, senza che l'una deformi le ragioni e i principi dell'altra*

Nell'esaminare i vari elementi del quesito iniziale, il punto nevralgico che ritorna in ogni suo aspetto è come si possano combinare in uno stesso organismo due finalità, quella mutualistica e quella lucrativa, senza che l'una deformi le ragioni e i principi dell'altra.

Alla luce dell'operazione di trasformazione "eterogenea" che si è ipotizzata, forse vale la pena chiedersi in che termini si manifesti tale "eterogeneità" se, come parte della dottrina sostiene, le società consortili sono in via di principio assoggettate alla disciplina del tipo societario utilizzato. È come se il legislatore della riforma societaria, includendo nel novero delle trasformazioni eterogenee disciplinate dall'art. 2500-septies anche quella da società a responsabilità limitata a società consortile a

(9) Cass. 27 novembre 2003, n. 18113.

(10) Trib. Milano, Sez. VIII, 17 novembre 2005.

(11) E.E. Bonavera, «Contrasto di opinioni circa la responsabilità del socio di società consortile a responsabilità limitata», in *Le Società* n. 6/2006, pag. 725.

(12) G. Ferri, op. cit., pag. 208.

**LEGGI****Art. 2615 cod. civ. - Responsabilità verso i terzi**

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

responsabilità limitata, avesse preso una sua posizione precisa nel dibattito che da tempo vede impegnati gli studiosi su quale sia la disciplina da applicare alle società consortili.

In conclusione: se la trasformazione di cui ci stiamo occupando è definibile come "eterogenea" (e così è ai sensi del codice civile) si dovrebbe ragionevolmente ritenere che in capo all'ente che si trasforma non si possa applicare la medesima disciplina prima e dopo la trasformazione, dato atto che ha subito una mutazione, "genetica", diventando un'altra cosa.

*di Gaetano Sirimarco  
componente Commissione  
di diritto societario Odcec Milano*

**F.A.Q. - le risposte alle domande più ricorrenti**

**Qual è lo scopo delle società consortili?**

*Lo scopo delle società consortili quale espressione in forma societaria del consorzio tra imprese è quello di disciplinare o svolgere determinate fasi del ciclo economico delle rispettive imprese.*

**È possibile trasformare una società di capitali in una società consortile e viceversa?**

*La riforma del diritto societario ha introdotto nel codice civile la disciplina della trasformazione "eterogenea", nel cui ambito è prevista sia quella da società di capitali in società consortile (art. 2500-septies) che quella da società consortile in società di capitali (art. 2500-octies).*

**ERRATA CORRIGE** - L'articolo apparso nel n. 11/2009 di *Diritto e Pratica delle Società*, a firma di Mariacarla Giorgetti, a pag. 84, è a cura della Commissione arbitrato dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, e non della Commissione di diritto societario. Ci scusiamo dell'imprecisione con l'Autore e i nostri lettori.